

Norma violata

Art. 4, comma 5, [decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352](#), convertito, con modifiche, in [legge 4 agosto 1978, n. 467](#).

Violazione

per non aver consegnato ai lavoratori interessati, la copia della denuncia nominativa delle retribuzioni individuali corrisposte, (Mod. O1/M) alla cessazione del rapporto di lavoro.

Sanzione

Art. 4, comma 5, [decreto-legge n. 352/1978](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 467/78 - Sanzione amministrativa rivalutata ai sensi dell'art. 10, primo comma della legge n. 689/1981, da Euro 6 a Euro 25 che, ridotta ai sensi dell'art. 16 della [legge n. 689/81](#), è pari a Euro 8,33, per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce. (1)

Note:

(1): L'art. 116, comma 12, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), (Suppl. ord. G.U. 29 dicembre 2000, n. 302, serie gen.), ha abolite a decorrere dal 1° gennaio 2001, con riferimento agli adempimenti contributivi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000, le sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di omesso o ritardato pagamento di contributi e/o premi, per le violazioni previste dall'art. 35, commi secondo e terzo, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

§

L'art. 1, commi 222, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), (Suppl. ord. G.U. 28 dicembre 1996, n. 662), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1997, che:

“222. Allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).”.

§

Pertanto:

- dal 1° gennaio 2001: sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'art. 35, commi secondo e terzo, della [legge n. 689/1981](#).
- dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000: non sono dovute le sanzioni amministrative pecuniarie allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e/o premi di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni civili per le violazioni di cui all'art. 35, commi secondo e terzo, della [legge n. 689/1981](#);
- sino 31 dicembre 1996: sono dovute le sanzioni amministrative pecuniarie per tutte le violazioni di cui all'art. 35, commi secondo e terzo, della [legge n. 689/1981](#).

§

A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli importi dei limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dell'importo del pagamento in misura ridotta delle stesse nonché delle penali per le violazioni costituenti reato, sono stati convertiti in Euro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con [circolari 4 ottobre 2001, n. 83/2001](#), e [14 dicembre 2001, n. 95/2001](#), ha fornito chiarimenti sulle modalità da seguire per l'arrotondamento degli importi di che trattasi.
